

Seduta N° 152

Adunanza 30 MARZO 2026

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI

DGR 11-2396/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 4/2009, articolo 36. Legge regionale n. 17/2023, articolo 19. Aggiornamento dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle disposizioni relative alla trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici (ex articolo 13 della legge regionale n. 45/1989), alla raccolta e coltivazione dei tartufi (ex articolo 13 della legge regionale n. 16/2008), alla gestione delle foreste (ex articolo 36 della legge regionale n. 4/2009 ed ex regolamento regionale n. 8/2011/R).

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la legge regionale n. 45/1989, che disciplina gli interventi e le attività da eseguire, ai sensi del regio decreto n. 3267/1923, nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici e che comportano modificazione o trasformazione d'uso del suolo, all'articolo 13, prescrive le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

la legge regionale n. 16/2008, che disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 752/1985 e dalla normativa comunitaria nonché promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi, all'articolo 13, prescrive, tra l'altro, le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

la legge regionale n. 4/2009, in materia di gestione e promozione economica delle foreste:

- all'articolo 36, commi 1 (aggiornate dal comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 3/2015), 2 e 3,

disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

- all'articolo 36, comma 6, prevede che la Giunta regionale aggiorni la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 del medesimo articolo ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che tale aggiornamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale;

il regolamento regionale n. 8/2011/R, da ultimo aggiornato dal regolamento regionale n. 1/R/2025, costituisce, ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge regionale, norma di riferimento in materia forestale ed, all'articolo 53, disciplina le procedure per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 17/2023, che disciplina l'applicazione ed il riordino delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato, esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, sancisce che:

- all'articolo 19, comma 1, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in leggi regionali, può essere aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), verificatasi nei due anni precedenti, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- all'articolo 19, comma 2, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, siano fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo;

- all'articolo 19, comma 3, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

Preso atto:

- delle variazioni medie nazionali, accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), periodo di riferimento gennaio 2026, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;

- del Comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica “Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge n. 392/1978 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, ed ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2026.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Foreste”, in attuazione al combinato disposto dei citati articolo 36 della legge regionale n. 4/2009 ed articolo 19 della legge regionale n. 17/2023, ha provveduto al calcolo dei nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie e, per ciascuna delle fattispecie sopra riportate (violazioni delle disposizioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici, ex articolo 13 della legge regionale n. 45/1989; violazioni delle disposizioni in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi, ex articolo 13 della

legge regionale n. 16/2008; violazioni delle disposizioni in materia di gestione delle foreste, ex articolo 36 della legge regionale n. 4/2009 ed ex regolamento regionale n. 8/2011/R), ha elaborato specifici prospetti, riportati negli allegati A, B, C e D, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- applicando le pertinenti variazioni medie nazionali, accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ed operando, in conformità al comma 3 del medesimo articolo 19, l'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a detto limite;
- al fine di recuperare gli aggiornamenti relativi al quinquennio 2016-2020, di cui al suddetto articolo 36, comma 6, ed al biennio 2022-2023, di cui al suddetto articolo 19, applicando in modo composto le variazioni FOI dei rispettivi periodi, al fine di assicurare che la misura delle sanzioni rifletta pienamente la variazione del costo della vita intervenuta e accertata dall'ISTAT, in coerenza con i principi del sistema sanzionatorio amministrativo di cui alla legge n. 689/1981.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge regionale n. 16/2008, i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di gestione delle foreste sono introitati dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino.

Dato atto che il presente provvedimento, nel definire i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, non genera alcun effetto diretto sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e può determinare effetti prospettici sul bilancio regionale che non risultano attualmente determinabili nell'importo, perché dipendenti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Informato, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 4/2009, il "Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-1697 del 20 ottobre 2025, nella riunione del 10 marzo 2026.

Viste:

la legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

la DGR n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non genera alcun effetto diretto sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e può

determinare effetti prospettici sul bilancio regionale che non risultano attualmente determinabili nell'importo, perché dipendenti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

di aggiornare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 della legge regionale n. 4/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 17/2023, i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle disposizioni relative:

- alla trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici, ex articolo 13 della legge regionale n. 45/1989, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla raccolta e coltivazione dei tartufi, ex articolo 13 della legge regionale n. 16/2008, come riportato nell'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla gestione delle foreste, ex articolo 36 della legge regionale n. 4/2009 ed ex regolamento regionale n. 8/2011/R, come riportato, rispettivamente, nell'Allegato C e nell'Allegato D, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

che il presente provvedimento trova applicazione per le violazioni accertate a decorrere dal 1° aprile 2026 o dalla data della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, se successiva;

che il presente provvedimento non comporta effetti diretti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e può determinare effetti prospettici sul bilancio regionale che non risultano attualmente determinabili nell'importo, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2396-2026-All_1-Allegato_A.pdf
2. DGR-2396-2026-All_2-Allegato_B.pdf
3. DGR-2396-2026-All_3-Allegato_C.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

4. DGR-2396-2026-All_4-Allegato_D.pdf



LEGGE REGIONALE N. 45/1989, ARTICOLO 13: AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previste all'articolo 19 comma 1 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023, è calcolato sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sul biennio.

La variazione dell'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi, base 2015=100), accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/1978, è la seguente:

Biennio 2022–2023: media annua FOI 2021 = 104,2; media annua FOI 2023 = 118,6

Variazione biennio 2022–2023: $(118,6 - 104,2) / 104,2 = 1,138$ (+13,8%)

Biennio 2024–2025: media annua FOI 2023 = 118,6; media annua FOI 2025 = 121,4

Variazione biennio 2024–2025: $(121,4 - 118,6) / 118,6 = 1,024$ (+2,4%)

Coefficiente composto: $1,138 \times 1,024 = 1,165$ (+16,5%)

La rivalutazione applicabile al 31 dicembre 2025 risulta essere pari al 16,50%.

Per quanto sopra, vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dal **1° aprile 2026**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023.

Articolo 13, comma 1:

1. Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da 87,00 EUR a 722,00 EUR per decara di terreno o frazione, con minimo di 291,00 EUR, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Articolo 13, comma 2:

2. Qualora la violazione interessi zone percorse da incendi, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con un minimo di 583,00 EUR.

Articolo 13, comma 3:

3. L'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale od il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da 175,00 EUR a 722,00 EUR.

LEGGE REGIONALE N. 16/2008, ARTICOLO 13: AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI AL COMMA 8

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previste all'articolo 19 comma 1 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023, è calcolato sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sul biennio.

La variazione dell'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi, base 2015=100), accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/1978, è la seguente:

Biennio 2022–2023: media annua FOI 2021 = 104,2; media annua FOI 2023 = 118,6

Variazione biennio 2022–2023: $(118,6 - 104,2) / 104,2 = 1,138$ (+13,8%)

Biennio 2024–2025: media annua FOI 2023 = 118,6; media annua FOI 2025 = 121,4

Variazione biennio 2024–2025: $(121,4 - 118,6) / 118,6 = 1,024$ (+2,4%)

Coefficiente composto: $1,138 \times 1,024 = 1,165$ (+16,5%)

La rivalutazione applicabile al 31 dicembre 2025 risulta essere pari al 16,50%.

Per quanto sopra, vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dal **1° aprile 2026**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023.

Articolo 13, comma 8:

8. Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 9 o del permesso di cui all'articolo 10, nei casi prescritti: da 601,00 EUR a 3.008,00 EUR;

b) ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'articolo 10: da 61,00 EUR a euro 601,00 EUR;

c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da 301,00 EUR a 3.008,00 EUR;

d) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da 301,00 EUR a 3.008,00 EUR;

e) ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1: da 61,00 EUR a 3.008,00 EUR;

f) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da 601,00 EUR a 3.008,00 EUR;

g) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da 601,00 EUR a 6.023,00 EUR;

h) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla l. 752/1985: da 3.008,00 EUR a 6.023,00 EUR;

i) lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla l. 752/1985: da 601,00 EUR a 3.008,00 EUR;

l) commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla l. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da 601,00 EUR a 6.023,00 EUR.

LEGGE REGIONALE N. 4/2009, ARTICOLO 36: AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI AI COMMI 1 E 3

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 36 comma 1, come previsto all'articolo 36 comma 6 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, è calcolato sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sul quinquennio.

La variazione dell'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi, base 2015=100), accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/1978, è la seguente:

Quinquennio 2016–2020: media annua FOI 2015 = 100; media annua FOI 2020 = 102,4

Variazione quinquennio 2016–2020: $(102,4 - 100) / 100 = 1,024 (+2,4\%)$

Quinquennio 2021–2025: media annua FOI 2020 = 102,4; media annua FOI 2025 = 121,4

Variazione quinquennio 2021–2025: $(121,4 - 102,4) / 102,4 = 1,186 (+18,6\%)$

Coefficiente composto: $1,024 \times 1,186 = 1,214 (+21,4\%)$

La rivalutazione applicabile ai sensi dell'articolo 36 comma 6 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 al 31 dicembre 2025 risulta essere pari al 21,40%.

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 36 comma 3, come previsto all'articolo 19 comma 1 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023, è calcolato sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sul biennio.

La variazione dell'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi, base 2015=100), accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/1978, è la seguente:

Biennio 2022–2023: media annua FOI 2021 = 104,2; media annua FOI 2023 = 118,6

Variazione biennio 2022–2023: $(118,6 - 104,2) / 104,2 = 1,138 (+13,8\%)$

Biennio 2024–2025: media annua FOI 2023 = 118,6; media annua FOI 2025 = 121,4

Variazione biennio 2024–2025: $(121,4 - 118,6) / 118,6 = 1,024 (+2,4\%)$

Coefficiente composto: $1,138 \times 1,024 = 1,165 (+16,5\%)$

La rivalutazione applicabile ai sensi dell'articolo 19 comma 1 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023 al 31 dicembre 2025 risulta essere pari al 16,50%.

La sanzione di cui all'art 36, comma 1, lettera n bis), inserita dal comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 19 del 2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018." è pari alla sanzione amministrativa per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali, nella misura prevista dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.", misura confermata dalle previsioni della Legge 12 settembre 2025, n. 131, art. 18, comma 1, lettera g. Per tale ragione non è oggetto di aggiornamento.

Per quanto sopra, vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dal **1° aprile 2026**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023.

Articolo 36, comma 1:

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

- a) da 61,00 EUR a 607,00 EUR per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
- b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 121,00 EUR, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
- c) da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
- d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) è raddoppiato;
- e) da 243,00 EUR a 1.457,00 EUR ogni 1000 metri quadri o loro frazione per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
- f) da 6,00 EUR a 61,00 EUR ogni 100 metri quadri, con un minimo di 121,00 EUR, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
- g) da 6,00 EUR a 61,00 EUR a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme dalle disposizioni del regolamento forestale;
- h) da 607,00 EUR a 1.821,00 EUR per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
- i) da 364,00 EUR a 3.642,00 EUR per l'uso illecito del martello forestale;
- l) da 425,00 EUR a 1.821,00 EUR ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse. La medesima sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;
- m) da 6,00 EUR a 61,00 EUR ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale;
- n) da 6,00 EUR a 24,00 EUR per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento;
- n bis) da 5.000,00 EUR a 100.000,00 EUR, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 3 bis.

Articolo 36, comma 3:

3. Per le violazioni alle norme dei regolamenti diverse da quelle indicate nei precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da 58,00 EUR a 583,00 EUR.

REGOLAMENTO REGIONALE N. 8/2011: AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO B, DA APPLICARSI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (ALLEGATO D).

L'aggiornamento dei valori delle piante riportati nell'allegato B da utilizzarsi per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della l.r. n. 4/2009, come previsto dall'art. 53 comma 1 quater, è calcolato sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sul quinquennio.

La variazione dell'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi, base 2015=100), accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/1978, è la seguente:

Quinquennio 2016–2020: media annua FOI 2015 = 100; media annua FOI 2020 = 102,4

Variazione quinquennio 2016–2020: $(102,4 - 100) / 100 = 1,024 (+2,4\%)$

Quinquennio 2021–2025: media annua FOI 2020 = 102,4; media annua FOI 2025 = 121,4

Variazione quinquennio 2021–2025: $(121,4 - 102,4) / 102,4 = 1,86 (+18,6\%)$

Coefficiente composto: $1,024 \times 1,86 = 1,214 (+21,4\%)$

La rivalutazione applicabile ai sensi dell'articolo 36 comma 6 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 al 31 dicembre 2025 risulta essere pari al 21,40%.

Per quanto sopra, vengono di seguito fissati i nuovi valori delle piante riportati nell'allegato B da utilizzarsi per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dal **1° aprile 2026**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2023.

Valore delle piante

1) Valore delle piante per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1

Tabella 1: Valore delle piante nei cedui e nella componente a ceduo dei boschi a governo misto per tagli eseguiti in violazione alle epoche di intervento di cui all'articolo 18.	
Gruppi di specie	Valore (euro/1000 metri quadrati o frazioni)
Faggio	182,00
Querce e Carpino	146,00
Castagno	121,00
Altri cedui	85,00

Tabella 2: Valore delle piante nelle fustaie, nella componente a fustaia dei boschi a governo misto e valore delle matricine e riserve dei cedui

Gruppi di specie	Valore delle piante in euro/pianta			
	Piccole (<27.5 cm)	Medie (27.5-57.5)	Grandi (57.5-82.5 cm)	Eccezionali (>82.5)
Abeti	6,00	12,00	36,00	121,00
Larice	6,00	18,00	73,00	158,00
Pino cembro	6,00	24,00	109,00	243,00
Altri Pini	6,00	12,00	36,00	146,00
Faggio	12,00	18,00	73,00	219,00
Farnia e Rovere	12,00	24,00	61,00	364,00
Altre Querce	6,00	12,00	49,00	182,00
Castagno e Robinia	6,00	12,00	49,00	146,00
Noce comune e specie sporadiche di cui all'allegato D	30,00	42,00	182,00	364,00
Salici e Pioppi	6,00	18,00	49,00	73,00
Altro	6,00	24,00	61,00	109,00